



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: 444 I - 14

AVVOC - APB

90 GEN 2015

U Resp. del servizio

L'istruttore direttivo

(Dott. ssa Isabella Affinito)

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 GEN. 2015	Liquidazione - Restituzione somme alla Provincia Regionale di Ragusa per spese legali sostenute in seguito alla definizione della vertenza di primo grado sent. /10
N. 118	della Comm. Tributaria Prov.le di Ragusa
N. 4	in seguito alla sentenza n. Corte di
Data 14-01-15	Cassazione. Imposta rifiuti speciali discarica anno 2002.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1230

IMP. 343/15

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemila quattordici, il giorno quattordici del mese di gennaio
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.
Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la
seguente determinazione:

Con nota del 28.11.14, trasmessa via pec, prot.91932, il dirigente dell'avvocatura Provinciale di Ragusa, avvocato Salvatore Mezzasalma, ha fatto richiesta di restituzione della somma di € 1.248,00 pagate dalla Provincia Regionale di Ragusa, mandato n. 10, in favore del Comune di Ragusa, a titolo di spese legali giusta sentenza n. /10 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa(ricorso n. /08 avanti Comm.Trib.Ragusa della D spa avverso tributo conferimento in discarica anno 2002), successivamente annullata dalla Commissione Tributaria Regionale –sez.Catania con sentenza n. ,11 e quest'ultima confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. /14.

Per maggiore chiarezza si espone quanto appresso:

Con atto notificato al Comune di Ragusa il 29.10.2008, la Provincia Regionale di Ragusa accertava la debenza del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2002 oltre interessi e sanzioni pecuniarie a carico della D s.p.a ritenendola soggetto passivo del tributo perché gestore della discarica comprensoriale di Ragusa ed a carico del Comune di ragusa quale obbligato in solido;

avverso tale avviso di accertamento il Comune, con atto dell'1.12.08, proponeva ricorso nei confronti della Provincia Regionale di Ragusa eccependo vizi formali dell'avviso di accertamento e del procedimento sanzionatorio e nel merito rilevava che il soggetto passivo della obbligazione tributaria doveva essere individuato nel gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che conferivano in discarica;

tale soggetto era da individuare, per l'ente, nella D spa in forza di un contratto di concessione della gestione datato 16.06.95;

la D spa proponeva autonomo ricorso avverso l'avviso di accertamento, già impugnato dal Comune, sostenendo di non essere gestore della discarica perché il rapporto che la legava al comune si configurava quale appalto e non quale concessione di servizi.

Riuniti i procedimenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n. depositata l' 1.12.09 dichiarava la D s.p.a unico soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti anno 2002 e condannava la società nella misura 2/3 e la Provincia di Ragusa, nella misura di 1/3 al pagamento in favore del Comune delle spese processuali per € 3.000,00 a titolo di diritti ed onorari oltre IVA CPA come per legge.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la D spa, avanti la Commissione Tributaria Regionale, il Comune resisteva all'impugnazione invocando il rigetto nonché la Provincia Regionale di Ragusa che, a sua volta, proponeva appello incidentale;

con sentenza n. /11 la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della D spa ritenendo il Comune di Ragusa soggetto passivo del tributo perché titolare della autorizzazione regionale all'esercizio della discarica ed in quanto soggetto fatturante il corrispettivo dei conferimenti.

La superiore sentenza veniva impugnata per cassazione dal Comune di Ragusa.

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 12.11.2014 n. , ha rigettato il ricorso proposto dall'ente avverso la sentenza n. /11 della Commissione

Tributaria Regionale ed ha ritenuto che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti anno 2002 è dovuto dal comune e non dalla D. spa, in quanto il Comune è gestore della attività economica di stoccaggi definitivo dei rifiuti.

Vista la richiesta di restituzione della somma pagata in forza della sentenza di primo grado n. ... /10 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, formulata dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, dirigente dell'avvocatura provinciale, occorre procedere al pagamento di quanto richiesto;

Ritenuto che la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata e cassata, comportando che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia degli atti che i provvedimenti di esecuzione spontanea, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata(ex multis: Cass.Civ. sez.III,30 -04-2009 n. ...).

Visto l'art. 163 commi 1-3 del D.Lgs 267/2000Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

Dato atto che la spesa di cui sopra non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art.163 di cui sopra;

DETERMINA

1. Di restituire, per i motivi di cui in narrativa la somma di € 1.248,00 alla Provincia Regionale di Ragusa.
2. di impegnare il superiore importo al cap. 1230 Bil. 2015 Funz. 01 Serv. 08 Imp. 343/15 , ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 163 commi 1 e 3 , in quanto trattasi di spesa regolata dalla legge e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Parte integrante: //

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.
(dott. Francesco Lumiera)

L'AVVOCATO RESPONSABILE
(Avv. Silvia Tez Calandra Mancuso)

Si allega : Nota avv. Mezzasalma
Trasmettersi Seg. Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Francesco Lumiera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

23/1/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

06 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO AUTENTICATORE
Linzitto Giorgia

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal

06 FEB. 2015

al 13 FEB. 2015

Ragusa

16 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

Da "salvatore.mezzasalma" <salvatore.mezzasalma@pec.provincia.ragusa.it>
A "protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it" <protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it>
Data mercoledì 26 novembre 2014 - 09:54

592
2-12-14

Richiesta restituzione € 1.248,00 per spese legali pagate dalla Provincia Regionale di Ragusa in favore del Comune di Ragusa e non più dovute in seguito alla definizione della vertenza con sent. n. del 12.11.2014 Corte di Cassazione.

Spett.le Comune di Ragusa

in merito all'oggetto, con la presente si chiede la restituzione della somma di € 1.248,00 - oltre interessi legali maturati e maturandi - pagata a codesto Comune con mandato n. 5454 del 23.6.2010 a titolo di spese legali giusta sent. n. depositata il 12.4.2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, annullata con sent. n. /2011 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sez. di Catania e quest'ultima confermata con sent. n. /2014 della Corte di Cassazione.

Essendo divenuto non dovuto da parte della Provincia il pagamento del superiore importo, se ne chiede la restituzione entro 10 gg. dalla presente, significando che in mancanza si sarà costretti ad agire in danno.

Si rimane in attesa di riscontro e si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Dirigente
Avvocatura Provinciale
Aw. Salvatore Mezzasalma

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 148 del 30 GEN. 2015

02-12-2014
fci